N.	67817	/27246	Repertorio
----	-------	--------	------------

---- CONTRATTO D'AFFITTO DI RAMO D'AZIENDA --

_---------

Con il presente atto tra:

per una parte

"NEOSETA S.r.l.", con unico socio, con sede in Milano, via Vitruvio n. 3, capitale euro 500.000 i.v., iscritta al registro delle imprese di Milano, numero di iscrizione e codice fiscale 01729230134, qui rappresentata da Simone Tettamanti, nato a Como il 30 luglio 1975, domiciliato per la carica in Milano, via Vitruvio n. 3, nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società stessa, munito dei necessari poteri in forza della deliberazione consiliare in data 31 maggio 2015, che per estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera "A", di qui in poi chiamata anche "Neoseta" o "Locatore";

per l'altra parte
"NEON 1872 S.R.L.", con sede in Fino Mornasco, via Valle Mulini n. 21, capitale euro 100.000 i.v., iscritta al registro
delle imprese di Como, numero di iscrizione e codice fiscale
03586450136, qui rappresentata da Daniela Brenna, nata a Como l'8 febbraio 1978, domiciliata per la carica in Fino Mornasco, via Valle Mulini n. 21, nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società stessa, munita dei necessari poteri in forza della deliberazione consiliare in data 3 giugno 2015, che per estratto autentico si
allega al presente atto sotto la lettera "B", di qui in poi
chiamata anche "Neon" o "Affittuaria".

PREMESSE ---a) Neoseta è una società a responsabilità limitata, duratura al 31 dicembre 2030, avente sede legale in Milano, in via Vitruvio n. 3 e sede operativa in Fino Mornasco (CO), in via valle Mulini n. 21 e per oggetto sociale: "a) La produzione, la trasformazione, la lavorazione, la nobilitazione, per conto proprio e per conto terzi, anche presso terzi, nonché il commercio di tessuti in genere; b) la produzione e la confezione, anche presso terzi, di articoli di maglieria e abbigliamento in genere e relativi accessori, di foulards, cravatte, costumi da bagno, articoli di arredamento e di complemento per la casa; c) la preparazione, la stampa, anche digitale, e la tintura di tessuti per conto proprio, per conto terzi ed anche presso terzi, ed il loro finissaggio; d) la prestazione a favore di imprese operanti nel medesimo settore di ogni servizio, ivi compreso il coordinamento produttivo, tecnico, finanziario, commerciale ed organizzativo; la locazione, la sublocazione, la concessione in uso e in comodato di beni mobili ed immobili, nonché di uffici e spazi arredati ed attrezzati in funzione delle esigenze delle specifiche attività aziendali; la gestione di archivi, l'elaborazione di dati contabili, amministrativi e tecnici in genere

Registrato a Como il 11 giugno 2015 n. 8879 Serie: 1T con Euro 400,00



(mage

b) Neon è una società a responsabilità limitata, duratura al 31 dicembre 2035, con sede in Fino Mornasco (CO), in via Valle Mulini n. 21 e per oggetto sociale "produzioni e lavorazioni tessili di ogni tipo, destinazione e genere, anche presso terzi, stampa digitale di tessuti; la società può anche commercializzare tutti i suddetti prodotti tessili". ---c) Neoseta si trova in situazione di crisi e tensione finanziaria, sicché si accinge a depositare domanda di concordato preventivo presso il Tribunale Ordinario di Como. -----d) Al precipuo fine di evitare la dispersione del patrimonio aziendale, tutelare gli interessi dei dipendenti e garantire da continuità, sebbene esterna, dell'attività sociale in funzione del miglior realizzo dei cespiti di proprietà a vantaggio dei creditori, Neoseta è intenzionata ad affittare il proprio ramo d'azienda ad una società che sia in grado di proseguire la gestione in autonomia e di soddisfare gli ordi-______ ni pervenuti. e) Neoseta intende quindi concedere a titolo oneroso a Neon, che ha interesse a esercirlo in affitto, il godimento del proprio ramo d'azienda, di seguito descritto, per la produzione, trasformazione, lavorazione e nobilitazione, per conto proprio e per conto terzi, anche presso terzi, nonché per il commercio di tessuti in genere, la produzione e la confezione, anche presso terzi, di articoli di maglieria e abbigliamento in genere e relativi accessori, di foulards, cravatte, costumi da bagno, articoli di arredamento e di complemento per la casa. ----f) Neon ha altresì manifestato interesse ad acquistare il ramo d'azienda stesso, subordinatamente all'omologazione del concordato preventivo di Neoseta e intende formalizzare irrevocabilmente il proprio impegno in tal senso già in questa sede. ----OGGETTO -----Neoseta, come sopra rappresentata, concede in affitto alla Affittuaria, che come sopra rappresentata accetta, il ramo d'azienda sito in Fino Mornasco, in via Valle Mulini n. 21, avente ad oggetto l'attività meglio descritta nel punto e) delle premesse, da intendersi qui integralmente trascritta. -Fanno parte del ramo d'azienda: - la porzione immobiliare evidenziata con il colore giallo nella planimetria che viene allegata al presente atto sotto la lettera "C"; il bene immobile nel quale viene esercita l'attività, ubicato in Comune di Fino Mornasco, in via Valle Mulini n. 21, è di proprietà di Comocostruisce s.r.l. (con sede in Como, in via Auguadri n. 22), è detenuto da Neoseta in forza di contratto di locazione registrato in Como il 15 aprile 2015 al n. 2713 ed è così censito nel Catasto Fabbricati del Comune di FINO MORNASCO: -----foglio 9 mappale 3035 sub. 701 - via Valle Mulini n. 21 - piano T -

categoria D/1 - rendita catastale euro 32.160,00 ------ gli arredi e le attrezzature in ottimo stato d'uso descritti nell'elenco analitico che viene allegato al presente atto sotto la lettera "D"; ------ gli archivi tessili, i disegni e le collezioni tessili; ----- i contratti di leasing di macchinari meglio indicati nell'elenco che si allega al presente atto sotto la lettera "E"; - i contratti di lavoro con i dipendenti, meglio indicati nell'elenco che si allega al presente atto sotto la lettera *F"; ------ i segni distintivi dell'azienda e della sua attività; - i contratti di somministrazione meglio indicati nell'elenco che si allega al presente atto sotto la lettera "G"; ------ gli ordini indicati nell'elenco che si allega al presente atto sotto la lettera "H". Le parti escludono espressamente dal presente contratto le rimanenze, che rimarranno nella disponibilità e custodia del Locatore, nonché le partecipazioni in altre società. -----L'Affittuaria manifesta sin d'ora la propria disponibilità ad acquistare secondo le esigenze della propria attività le merci costituenti rimanenze del Locatore. -----

Dall'oggetto del contratto sono espressamente esclusi tutti i debiti e i crediti, tutti i rapporti contrattuali in essere alla decorrenza del presente contratto di affitto diversi da quelli espressamente richiamati e comunque non afferenti il ramo di azienda, e di ogni altra attività, passività e/o rapporto non incluso espressamente, anche se relativo al ramo di azienda, ivi compresi i debiti per TFR e altre componenti retributive. L'oggetto del presente contratto non comprende quindi alcun credito, debito, onere, impegno, responsabilità, sopravvenienza attiva o passiva, di qualsiasi genere, natura o causa, sorti anteriormente alla decorrenza degli effetti o che traggano la loro causa da fatti o atti verificatisi anteriormente, come è esclusa qualsiasi responsabilità dell'Affittuaria derivante da costi generati da prodotti coperti da garanzie e/o alienati da Neoseta. L'Affittuaria non assume alcun impegno, obbligazione, onere o responsabilità né di natura contrattuale nè di natura extracontrattuale per quanto accaduto o la cui causa sia da ricollegarsi temporalmente ad eventi od atti antecedenti la decorrenza del contratto, ancorché successivamente manifestatisi: siffatti crediti, debiti, oneri, impegni, responsabilità e sopravvenienze attive e passive permangono quindi in capo al solo Locatore. Tutti i ricavi prodotti dalla gestione dell'Affittuaria, così come ogni costo ed onere comunque relativo al ramo di azienda saranno ad esclusivo vantaggio o



masp!

carico di questa dalla data di decorrenza iniziale sino alla data di scadenza o cessazione per qualsivoglia motivo del contratto. Neoseta libera espressamente l'Affittuaria da ogni e qualsiasi responsabilità per debiti, impegni ed oneri comunque connessi con il ramo di azienda, anche di natura fiscale, anche se non ancora accertati, relativi alla gestione del Locatore, alla quale restano esplicitamente a favore e a carico tutti i crediti, debiti, diritti e obblighi in essere o da maturare relativi alla sua gestione, i quali non costituiscono oggetto del presente contratto di affitto. ------La durata dell'affitto del ramo d'azienda è di mesi 18 (diciotto) a far tempo dall'8 (otto) giugno 2015 (duemilaquindici). -----Alla scadenza dell'8 (otto) dicembre 2016 (duemilasedici) il contratto si rinnoverà automaticamente per un periodo di ulteriori mesi 18 (diciotto), salva disdetta da inviarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza. ----------Resta inteso che il contratto di affitto si scioglierà automaticamente in caso di acquisto del ramo d'azienda da parte dell'Affittuaria. -----Art. 4 - Scioglimento del contratto -----In caso di fallimento del Locatore, troverà applicazione l'art. 79 l.f., con conseguente facoltà per la Procedura di sciogliere il rapporto contrattuale. -----Art. 5 - Canone -----Il canone complessivo è di euro 14.000,00 (quattordicimila virgola zero zero) + IVA in ragione d'anno, da pagarsi al Locatore in quattro rate trimestrali anticipate di euro 3.500,00 (tremilacinquecento virgola zero zero) ciascuna, di cui la prima all'8 giugno 2015 per il rateo di trimestre solare in corso e le successive al primo giorno lavorativo di ogni trimestre solare. -----Il pagamento del canone dovrà essere effettuato per mezzo di bonifico bancario sul seguente conto corrente; TT57M0572820400695571167399. -----Il pagamento del canone non potrà essere sospeso, né ritardato da pretese ed eccezioni dell'Affittuaria, salvo il diritto di azione dell'Affittuaria nelle sedi competenti (solve et repete). -----Il ritardato pagamento del canone oltre dieci giorni da ciascuna scadenza costituisce l'Affittuaria in mora, senza necessità di comunicazione da parte del Locatore: la mora comporterà l'automatico obbligo di pagamento dell'interesse di mora dalle originarie scadenze sulle somme non corrisposte, nella misura stabilita dal D.Lgs 231/2002, nonchè la risoluzione di diritto in caso di mancato tempestivo pagamento di due rate consecutive. -------Il canone d'affitto, comprensivo dei diritti di utilizzo dei beni concessi in leasing, non comprende tasse, tributi, co-

sti di rapporti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas, telefono e qualsiasi altra energia o servizio così come ogni spesa per l'installazione degli impianti relativi a tali servizi - necessari per l'esercizio dell'impresa, che saranno a carico dell'Affittuaria. ------Il canone di affitto non comprende il corrispettivo dovuto alla locatrice dell'immobile nel quale è esercito il ramo Il contratto di locazione stipulato con Comocostruisce s.r.l., registrato in Como il 15 aprile 2015 al n. 2713, viene ceduto all'Affittuaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, L. n. 392/1978. -------------------A far tempo dalla data di efficacia del presente contratto, i canoni dovuti in virtù del suddetto contratto di locazione immobiliare verranno corrisposti direttamente dall'Affittuaria dell'azienda a Comocostruisce s.r.l., ------L'Affittuaria dichiara altresì di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli e-Art. 6 - Ordini in corso -----Gli ordini raccolti dal Locatore e non ancora evasi alla data di stipulazione del presente contratto sono meglio indicati nell'allegato "H". -----L'Affittuaria pagherà al Locatore, previa emissione di regolare fattura gravata da IVA, una somma corrispondente al 3% (tre per cento) del valore degli ordini meglio descritti nell'allegato "H", a titolo di remunerazione forfettaria per l'attività di raccolta ordini svolta dal Locatore stesso. La percentuale in oggetto verrà riconosciuta solo in caso di buon fine dell'ordine e incasso del relativo corrispettivo. Con riferimento agli ordini in corso di esecuzione e non ancora completati e/o consegnati al cliente finale alla data della stipula del presente contratto, l'Affittuaria si obbliga inoltre ad acquistare dal Locatore i beni in corso di lavorazione al prezzo di produzione come da elenco accettato Il pagamento dei corrispettivi sopra indicati verrà eseguito come di seguito: --------- quanto alla percentuale del 3% (tre per cento) del valore degli ordini, entro 90 (novanta) giorni fine mese dalla data di emissione fattura, al momento dell'incasso, da parte del - quanto alle merci in corso di lavorazione, entro 90 (novanta) giorni fine mese dalla data di emissione fattura da par-Art. 7 - Rapporti di lavoro subordinato -----I contratti di lavoro subordinato in corso, meglio indicati nell'allegato "F", continueranno con l'Affittuaria. ------In espressa deroga a quanto previsto dall'art. 2112 c.c., le



masp.

parti danno atto di aver già sottoscritto prima d'ora con ciascun lavoratore idoneo verbale ai sensi dell'art. 411 c.p.c. in cui si formalizza la manleva dal vincolo di solidarietà del Locatore circa i debiti pregressi. ------A far tempo dalla data di efficacia del presente contratto e per tutta la durata di esso, i dipendenti saranno interamente retribuiti dall'Affittuaria, la quale, a partire dalla medesima data, terrà altresì a proprio esclusivo carico ogni ulteriore onere relativo ai rapporti di lavoro con i dipendenti, ivi compresi quelli contributivi e previdenziali. ----Tutti i debiti nascenti e/o comunque attinenti ai rapporti di lavoro dipendente dal Locatore resteranno a suo totale ed esclusivo carico, con esclusione di ogni responsabilità e obbligazione in capo all'Affittuaria. -----Alla scadenza del contratto, ovvero alla cessazione per qualsivoglia motivo della sua efficacia, fatta salva l'ipotesi dell'acquisto del ramo d'azienda da parte dell'Affittuaria, tutti i dipendenti torneranno alle dipendenze del Locatore. -Art. 8 - Subentro nei contratti ------L'Affittuaria, in espressa deroga all'art. 2558 c.c., non subentrerà nei contratti in corso per la gestione del ramo d'azienda diversi da quelli espressamente richiamati negli alle-Art. 9 - Consegna -----L'Affittuaria sarà immessa nella detenzione del ramo d'azienda alla data dell'8 giugno 2015; dichiarando di avere piena contezza della consistenza quantitativa e qualitativa dello stesso, così come risultante dagli allegati, goduto nella sua interezza e nelle sue singole parti; che esso risponde alle sue aspettative, è complessivamente in grado di funzionare e che i singoli beni che lo compongono sono esenti da vizi e difetti o'altre inidoneità, e in ogni caso di accettarli come visti e piaciuti, rinunziando a qualsiasi inerente pretesa ed esonerando il Locatore da ogni responsabilità. -Art. 10 - Obblighi del Locatore ------Il Locatore: - dichiara e garantisce l'esistenza e la regolarità delle licenze per l'esercizio dell'attività del ramo aziendale; ------ garantisce la piena proprietà, o comunque titolarità di idoneo diritto di utilizzo e godimento, di tutti i beni materiali e immateriali componenti il ramo d'azienda concesso in - garantisce il godimento pacifico del ramo d'azienda nella vigenza del contratto; ------- eseguirà, a proprie cure e spese, eventuali interventi di manutenzione straordinaria. ------Art. 11 - Obblighi dell'Affittuaria ------L'Affittuaria: ------ esercita il ramo d'azienda sotto la denominazione che la

contraddistingue e la gestisce senza modificarne la destina-

zione, in conformità dell'interesse della produzione, e in modo da conservare l'efficienza della organizzazione e degli impianti; ------ destina al servizio del ramo d'azienda i mezzi necessari alla gestione e osserva le regole della buona tecnica; ------- provvede alle necessarie riparazioni e manutenzioni di beni e attrezzature, anche per ragioni di igiene e sicurezza, a proprie cure e spese; ------ osserva la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsi del bene concesso in affitto per l'uso determinato in contratto. -----Art. 12 - Riparazioni e manutenzioni Tutte le riparazioni e le manutenzioni ordinarie sono esequite a cura e spese dell'Affittuaria, senza alcun diritto a rimborsi di sorta. ------Art. 13 - Migliorie e addizioni -----L'Affittuaria potrà eseguire migliorie e addizioni, previa autorizzazione scritta del Locatore, a sua cure e spese, senza diritto a indennità di sorta. -----Le addizioni, in quanto eseguite previa autorizzazione scritta del Locatore, potranno essere tolte dall'Affittuaria al termine dell'affitto, qualora ciò possa avvenire senza nocumento della cosa, salvo che il Locatore preferisca ritenere le addizioni contro il pagamento di un'indennità pari alla minor somma tra l'importo della spesa e il valore di esse al tempo della riconsegna. -----Art. 14 - Controllo -----Il Locatore ha facoltà di accertare in ogni tempo, anche con accesso in luogo, se l'Affittuaria osserva gli obblighi che le incombono. Art. 15 - Custodia -----L'Affittuaria è costituita custode del ramo d'azienda affittato ed è direttamente responsabile verso il Locatore e i terzi dei danni causati nell'uso della cosa concessa in godimento. -----Art. 16 - Assicurazione -----L'Affittuaria stipula idonea polizza assicurativa contro i danni da incendio, scoppio, allagamenti e simili, avuto riguardo a un valore dell'immobile non inferiore ad euro 650.000,00 (seicentocinquantamila virgola zero zero) e ad un valore dei beni mobili non inferiore ad euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero). ------Art. 17 - Responsabilità ------Il Locatore è esonerato dall'Affittuaria da qualsiasi responsabilità per danni che possano derivare al ramo d'azienda da fatti od omissioni di altri affittuari o di terzi in genere, nonché per i danni diretti o indiretti a persone e cose, che potessero derivare da fatti dolosi o colposi commessi dai dipendenti dell'Affittuaria o da terzi in genere. ------Art. 18 - Cessione del contratto e subaffitto ------



mangel

E' fatto divieto all'Affittuaria di cedere il contratto d'af-
fitto di ramo d'azienda e/o di subconcedere a terzi il godi-
mento del ramo d'azienda, gratuitamente o a titolo oneroso,
in tutto o in parte.
Art. 19 - Clausola risolutiva espressa
Il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'articolo
1456 c.c., previa comunicazione scritta del Locatore all'Af-
fittuaria di voler valersi della clausola risolutiva nei se-
guenti casi:
a - cessione del contratto d'affitto del ramo d'azienda o
concessione del godimento, totale o parziale, del ramo a terzi;
b - cessazione arbitraria della gestione del ramo d'azienda: -
c - modificazione della destinazione del ramo d'azienda;
d - morosità nel pagamento di due rate consecutive del cano-
ne
Art. 20 - Restituzione
L'Affittuaria restituirà al Locatore il ramo d'azienda nel
medesimo stato in cui l'ha ricevuto, salvo il deterioramento
risultante dall'uso in conformità del contratto.
I prestatori di lavoro autonomo e subordinato assunti diret-
tamente dall'Affittuaria in costanza di contratto, prosegui-
ranno i loro rapporti con la stessa
Crediti e debiti relativi a rapporti instaurati dall'Affit-
tuaria per l'esercizio del ramo d'azienda, ancorché non sca-
duti alla cessazione del contratto, saranno a favore e a ca-
rico esclusivo della stessa
L'Affittuaria si impegna sin d'ora a favorire, alla cessazio-
ne del contratto, la reintestazione al Locatore di tutte le
autorizzazioni, permessi, licenze e, in genere, a prestare a
tal fine le necessarie autorizzazioni e sottoscrizioni
Alla restituzione del ramo d'azienda saranno redatti, in con-
traddittorio fra le parti, un verbale di riconsegna e l'in-
ventario dei beni riconsegnati.
Art. 21 - Penale
In caso di ritardo nella restituzione del ramo d'azienda,
l'Affittuaria sarà tenuta a corrispondere al Locatore, a ti-
tolo di penale, la somma di euro 250,00 (duecentocinquanta
virgola zero zero) per ogni giorno di mora, fatto salvo l'ob-
bligo di risarcire il maggior danno.
Art. 22 - Avviamento
Le parti precisano, benché ciò sia implicito, che alla sca-
denza del contratto o alla sua anticipata risoluzione il Lo-
catore non sarà tenuto a corrispondere alcuna somma all'Af-
fittuaria a titolo di avviamento
Art. 23 - Incremento della produttività
L'Affittuaria può assumere tutte le iniziative atte ad otte-
nere un aumento del reddito del ramo d'azienda, purché esse
non importino obblighi per il Locatore o non gli arrechino
pregiudizio, e siano conformi con l'interesse della produtti-
<u> </u>

The second of th

L'Affittuaria può immettere nel ramo d'azienda nuovi beni in funzione della finalità produttiva previa comunicazione scritta al Locatore. ------Ove i nuovi beni siano sostitutivi di altri preesistenti, l'Affittuaria provvederà a custodire quelli sostituiti con la diligenza del buon padre di famiglia. -----Art. 24 - Ammortamenti ------Le quote di ammortamento saranno dedotte dall'Affittuaria. Il Locatore entro 15 (quindici) giorni dalla data di affitto del ramo di azienda comunicherà i valori di carico dei cespiti od altri beni al fine di calcolare gli ammortamenti. Art. 25 - Spese e imposte -----Le spese e le imposte afferenti al contratto sono a carico dell'Affittuaria. -----Le parti danno atto che il contratto è soggetto al regime IVA ai sensi del D.P.R. 633/1972 e successive modificazioni. -Art. 26 - Plafond IVA -----Con effetto dalla data di decorrenza dell'affitto, il Locatore assente al trasferimento a favore dell'Affittuaria della posizione soggettiva del proprietario maturata ai fini del diritto all'esecuzione di acquisti di beni o di servizi ovvero di importazioni senza applicazione dell'imposta, ai sensi dell'art. 8, comma 4, DPR n. 633/72. ------Art. 27 - Obbligo irrevocabile di acquisto ------Subordinatamente all'omologazione, con provvedimento non impugnabile, del concordato preventivo che il Locatore intende proporre, l'Affittuaria si obbliga irrevocabilmente ad acquistare il ramo d'azienda, con espressa esclusione dei crediti e debiti diversi da quelli afferenti i rapporti di lavoro subordinato di cui infra, delle rimanenze e di ogni altro componente non compreso nel ramo. _________ L'acquisto verrà effettuato nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data di definitività, ai sensi dell'art. 186, comma 1, 1.f., del decreto di omologa del proponendo concordato preventivo ad opera del Locatore. ----Il prezzo minimo di acquisto del ramo d'azienda sarà dato dalla differenza tra euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) e l'ammontare complessivo delle spettanze di fine rapporto e di ogni altra componente retributiva esistente alla data dell'8 giugno 2015 relative ai lavoratori che verranno trasferiti, che l'acquirente si accollerà liberando la venditrice dal vincolo di solidarietà passiva, prezzo da pagarsi alla data di stipulazione del relativo contratto. -----Art. 28 - Allegatí e accordi precedenti ------Il contratto e i suoi allegati rappresentano per intero la volontà delle parti, quale emersa ed affinatasi a sequito delle trattative intercorse, e sostituisce qualsiasi altra eventuale dichiarazione, comunicazione o intesa precedente. --Art. 29 - Foro -------------



masa!

Qualunque controversia nascente dall'esecuzione e/o interpre-
tazione di questo contratto sarà devoluta alla competenza e-
sclusiva del Tribunale Ordinario di Como.
Art. 30 - Comunicazioni
Salvo che la legge imponga forme particolari, qualsiasi comu-
nicazione richiesta o consentita dalle clausole del contrat-
to dovrà essere effettuata per iscritto, per mezzo di lette-
ra raccomandata con avviso di ricevimento, anticipata per po-
sta elettronica certificata, e si intenderà efficacemente e
validamente eseguita al ricevimento della stessa, se indiriz-
zata come segue:
Al Locatore:
all'indirizzo di PEC: neosetaspa@legalmail.it
All'Affittuaria:
all'indirizzo di PEC: neon1872srl@legalmail.it
Como, 4 giugno 2015
Firmato: Simone Tettamanti, Daniela Brenna
N. 67817/27246 Repertorio
AUTENTICA DI FIRME
To, MASSIMO CASPANI, notaio in Como, Collegio Notarile di Co-
mo, certifico che
Simone Tettamanti, nato a Como il 30 luglio 1975, domicilia-
to per la carica in Milano, via Vitruvio n. 3, per conto ed
in rappresentanza di "NEOSETA S.r.l.", con unico socio, con
sede in Milano, via Vitruvio n. 3, capitale euro 500.000
i.v., iscritta al registro delle imprese di Milano, numero
di iscrizione e codice fiscale 01729230134, nella sua qua-
lità di presidente del consiglio di amministrazione della so-
cietà stessa;
Daniela Brenna, nata a Como 1'8 febbraio 1978, domiciliata
per la carica in Fino Mornasco, via Valle Mulini n. 21, per
conto ed in rappresentanza di "NEON 1872 S.R.L.", con sede
in Fino Mornasco, via Valle Mulini n. 21, capitale euro
100.000 i.v., iscritta al registro delle imprese di Como, nu-
mero di iscrizione e codice fiscale 03586450136, nella sua
qualità di presidente del consiglio di amministrazione della
società stessa;
della cui identità personale sono certo, hanno apposto perso-
nalmente ed alla mia presenza la propria sottoscrizione sul-
l'atto che precede, in calce, a margine e sugli allegati
"C", "D", "E", "F", "G" ed "H", alle ore diciannove e cin-
quanta minuti; dell'atto, ma non dei suoi allegati per di-
spensa avutane dalle parti, ho dato lettura alle parti stes-
se
In Como, nel mio studio in via Pessina n. 3, il 4 (quattro)
giugno 2015 (duemilaquindici)
Firmato: Massimo Caspani notaio

Allegato A al n. 67817 27216 di repertorio

NEOSETA S.R.L. con unico socio

Sede Legale: MILANO (MI) - VIA VITRUVIO N. 3


Capitale Sociale: Euro 500.000,00 - Interamente versato

Codice Fiscale e Iscrizione Registro delle Imprese di MILANO n. 01729230134

Iscritta al R.E.A. di MILANO al n. 1897895

Società controllata dalla Comocostruisce s.r.l.

Iscritta al Registro delle Imprese di COMO al n. 02054400300



VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2015 il giorno 31 del mese di maggio alle ore 14.00 presso l'unità locale in Fino Momasco (CO), Via Valle Mulini n. 21, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società NEOSETA per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1 - conferimento di poteri al Presidente del Consiglio di Amministrazione Signor Tettamanti Simone per procedere alla sottoscrizione di contratto di affitto di ramo d'azienda con la società Neon 1872 s.r.l.,

2 - eventuali e varie.


Assume la Presidenza il signor Simone Tettamanti che chiama a fungere da Segretaria la signora Cristina Colombo, la quale accetta.

Il Presidente, constatata e fatta constatare agli intervenuti la presenza di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Sindaco Unico, e dato atto che il Consiglio è stato convocato a norma di Statuto, dichiara validamente costituita la presente riunione.

Il Presidente, dopo aver richiamato ai presenti la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 27 maggio 2015 e la conforme delibera assunta dall'Assemblea dei soci in data 27 maggio 2015 in ordine alla proposta di concedere in affitto il ramo di azienda con l'esclusione delle partecipazioni in altre imprese alla società Neon 1872 s.r.l., con sede legale a Fino Mornasco (Co), Via Valle Mulini n. 21, Codice Fiscale 03586450136, chiede agli intervenuti di deliberare in ordine al conferimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione Signor Tettamanti Simone di tutti i poteri necessari per procedere alla sottoscrizione del contratto di affitto di ramo d'azienda con la società Neon 1872 s.r.l. in nome e per conto della società Neoseta s.r.l..

Il Consiglio, dopo breve discussione, all'unanimità,





LIBRO VERBALI CONSIGLIO

delibera

di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione Signor Tettamanti Simone ogni e più ampio potere e facoltà affinche, in nome e per conto della società Neoseta s.r.l., proceda a sottoscrivere contratto di affitto di ramo di azienda con la società Neon 1872 s.r.l. che prevede come condizioni minime:

- * canone annuo di Euro 14,000,00 + [VA,
- * durata 18 mesi,
- * assunzione diretta dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo della locazione immobiliare in favore della locatrice Comocostruisce s.r.l.,
- * impegno dell'affittuaria ad acquistare il ramo d'azienda ad un prezzo minimo garantito pari a Euro 200.000,00 in caso di omologazione del concordato preventivo che la società Neoseta s.r.l. si sta accingendo a presentare,

espletando ogni adempimento e formalità necessari o ritenuti opportuni al fine del perfezionamento delle operazioni, il tutto con promessa di rato e valido.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola sul punto 2 all'ordine del giorno, il Presidente toglie la seduta alle ore 15.00.

IL PRESIDENTE

LA SEGRETARIA

Signoc Simone Tettamanti

Signora Cristina Colombo

massimores +

Allegato "B" al n. 67847 27946 di repertorio

Verbale di Consiglio

In data odierna 3 giugno 2015 alle ore 17.30 in Como (Co) Plazza del Popolo 1, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1. Proposte di affitti di aziende e rami d'azienda;
- 2. Deleghe poteri.

Sono presenti i Consiglieri Sigg. Daniela Brenna, presidente, e Daniele Fontana mentre è collegato in audio conferenza il Sig. Corrado Muroni.

Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Daniela Brenna, che Invitti il Dott. Andrea Passarelli a svolgere le funzioni di Segretario.

Prende la parola il Presidente che illustra agli intervenuti l'opportunità di stipulare del contratti di affitto di azienda e/o rami di azienda con alcune realtà locali attualmente in difficoltà economiche e finanziarie, ma con buone prospettive di sviluppo futuro. In particolare si tratta delle aziende condotte dalle Società che seguono:

- BEOSETA SRL: affilto di ramo d'azienda avente ad oggetto A) La produzione, la trasformazione, la lavorazione, la nobilifazione, per conto proprio e per conto terzi, anche presso terzi, nonché il commercio di tessuti in genere; B) la produzione e la confezione, anche presso terzi, di articoli di magliaria e abbigliamento in a 10 genere e relativi accessori, di foulards, cravette, costumi da begno, articoli di arredamento e di complamento per la casa. C) La preperazione, la stampa, anche digitale, e la tinta di tessuti per conto proprio, per polito forzi ed anche presso terzi, ed il toro finisseggio; D) la prestazione a favore di imprese operanti nel medesimo salidati di ogni servizio, lvi compreso il coordinamento produttivo, tecnico, finanziario, commerciale ed organizzativa la locazione, la sublocazione, la concessione in uso e in comodato di beni mobili ed immobili, nonche di utilità spazi arredali ed attrezzati in funzione delle esigenze delle specifiche attività aziendali; la gestione di archivi. l'elaborazione di dell' contabili, amministrativi e tecnici in genere (...). Il ramo d'azienda include la cessione del contralto di locazione dell'immobile in cui viene svolta l'attività e l'affitto degli arredi e delle attrezzature, degli archivi e delle collezioni, i contratti di leasing dei macchinari, i contratti di lavoro con i dipendenti, i segni di iliti di altri contratti, i crediti e i debiti, nonche le rimanenze di magazzino.
- b) ONES 1872 SRL: affitto d'azienda avente ad oggetto A) La produzione, la trasformazione, la tevorazione dell'impositivo de la conferiore avente presso terzi, anche presso terzi, nonché il commercio di tessuti in generali B) la produzione e la confezione, anche presso terzi, di articoli di maglieria e abbigliamento in genere e retativi accessori, di foulards, cravatte, costumi da begno, articoli di erredemento e di complemento per la casa. La società potrà inoltre complere tutte la operazioni immobiliari, industriali, commerciali e finanziarie aventi natura e funzione austiliaria e complementare al conseguimento dell'oggetto. L'azienda include la cessione del contratto di locazione dell'Immobile in cui viene svolta l'attività e l'affitto degli arredi e delle attrezzature, degli archivi e

ſ

delle collezioni, i contratti di leasing dei macchinari, i contratti di lavoro con i dipendenti, i segni distintivi dell'azienda e della sua attività, alcuni contratti di somministrazione e gli ordini in corso. Restano esclusi tutti gli altri contratti, i crediti e i debiti, nonchè le rimanenze di magazzino.

c). STAMPERIA DI FINO MORNASCO SRL: affitto d'azienda avente ad oggetto Preparazione e stempa di tessuiti per conto terzi e loro finissaggio, la resinatura e la plastificazione degli stessi, nonché la produzione e vendite di lessuti in genere. L'azienda include la cessione del contratto di locazione dell'immobile in cui viene svolta l'attività e l'affitto degli arredi, dei macchinari e delle attrezzature, degli archivi e delle collezioni, i contratti di leasing dei macchinari, i contratti di lavoro con i dipendenti. I segni distintivi dell'azienda e della sua attività, alcuni contratti di somministrazione e gli ordini in corso. Restano esclusi tutti gli altri contratti, i crediti e i debiti, nonchè le rimanenze di magazzino.

Si precisa che tutte le aziende poc'anzi citate si stanno accingendo a depositare domanda di concordato, preventivo presso il Tribunale Ordinario di Como.

Il Presidente illustra altrest nel dettaglio le caratteristiche dell'attività di cui sopra e i motivi che renderebbero oppoluno e conveniente la stipula dei contratti di affitto da parte della Società, nonché, subordinatamente all'omotoga dei concordati preventivi, l'acquisto delle aziende / rami d'azienda stessi, e la loro funzione nell'avvío dell'attività sociale. Si espongono inoltre gli aspetti contrattuali, economici e patrimoniali dell'operazione.

Segue un approfondito dibattito, al termine del quale il Consiglio, all'unanimità

delibera

- di procedere alla stipula dei contretti di affitto di azienda / ramo d'azienda con le società Neosata Srl, Oner 1872 Srl e
 Stamperia di Fino Mornasco Srl, includendo negli stessi la proposta irrevocabile di acquisto a condizioni da definite
 delle stesse aziende / rami d'azienda, subordinatamente all'omologazione, con provvedimento non impugnabile, del
 concordato preventivo;
- di conferire all'uopo al Presidente Dott.ssa Daniela Brenna ogni più ampio potere e facoltà affinchè, in nome e per conto della Società, proceda a definire e concordare il prezzo di affilto e le condizioni tutte, sottoscrivendo i relativi atti notarili ed espletando ogni adempimento e formalità necessari o ritenuti opportuni al fine del perfezionamento delle operazioni; il tutto con promessa di rato e valido.

Null'altro avendo a deliberare la riunione è sciolta alle ore 18.30, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente Verbale.

(Dott.ssa Daniela Brenna)

(Dott. Andrea Passarelli)

IL SEGRETARIO

N.	67816	Repertor	io
74 *	0/0TD	Veherior	\mathbf{r}

Certifico io dottor MASSIMO CASPANI, notaio in Como, iscritto al Collegio Notarile di Como, che il presente estratto è conforme a quanto riportato alle pagine nn. 4 e 5 del libro verbali consiglio di "NEON 1872 S.R.L.", con sede in Fino Mornasco, via Valle Mulini n. 21, capitale euro 100.000 i.v., iscritta al registro delle imprese di Como, numero di iscrizione e codice fiscale 03586450136.

Detto libro è numerato, bollato e vidimato a' sensi di legge, ed è regolarmente tenuto.



masi more spe!



Allegato C" al ni 67817 27216, di repertorio

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE

Con la presente scrittura la società COMOCOSTRITISCE S.R.L., con sede in Como (CO), Via Auguadri, 22, Codice Fiscale/Partita IVA 02054400300, qui rappresentata dall'Amministratore Unico Signor Tettamanti Simone, Codice Fiscale TTT SMN 75L30 C933D, di seguito denominata "locatore",

CONCEDE IN LOCAZIONE

alla società NEOSETA S.R.L. con Unico Socio, con sede in Milano (MI), Via Vitruvio, 3, Codice Fiscale/Partita IVA 01729230134, qui rappresentata dal Consigliere Delegato Signora Colombo Cristina, Codice Fiscale CLM CST 78T59 C933J, di seguito denominata "conduttore"

CHE ACCETTA IN LOCAZIONE

una porzione - evidenziata con colore giallo nella piantina allegata - dei locali adibiti ad uso industriale Mq. 1.616 siti nel comune di Fino Mornasco (CO), Via Valle Mulini, 21, identificati catastalmente come segue:

- a) complesso industriale identificato al Catasto Fabbricati così censito:
- Foglio 9 Mapp. 3035 sub 701 Via Valle Mulini, 21 P.T. Cat. D/1 R.C. Euro 32.160,00.=;
- b) terreno di pertinenza del fabbricato così distinto e da distinguersi al Catasto Terreni:
- Foglio logico 9,
- * Mapp. 2737 prato di cl. 4^ ha 0.12.50 Euro 3,87 Euro 3,23
- * Mapp. 3034 prato di cl. 3^ ha 0.04.50 Euro 1,86 Euro 1,63
- * Mapp. 4697 prato irrig. di cl. 1^ Ha 0.05.00 Euro 4,13 Euro 2,58
- * Mapp. 4151 prato di cl. 1^ ha 0.03.10 Euro 2,08 Euro 1,60
- * Mapp. 2709 prato di cl. 3^ ha 0.03.10 Euro 1,28 Euro 1,12.
- 1) La locazione ha durata di anni 6 ed avrà inizio dal 01/01/2015 e terminerà il 31/12/2021. Decorsi i sei anni, il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un ulteriore periodo di sei anni, e così di seguito qualora non venga data da una delle parti disdetta a mezzo raccomandata spedita almeno dodici mesì p. ma della scadenza della locazione.

E' concessa facoltà di recesso anticipata dal presente contratto con un preavviso di messei.

2) Il canone di locazione è convenuto in ragione di Euro 57.000,00.= (cinquantasettemila/00) più IVA annui da pagarsi in rate mensili di Euro 4.750,00.= (quattromilasettecentocir quanta/00) più IVA.



M.



1

Il locatore manifesta espressamente l'opzione per il regime di imponibilità IVA ai sensi dell'art, 10 c. 1 n. 8 DPR 633/72. Il presente contratto è pertanto soggetto ad IVA ed al versamento dell'imposta di registro annua del 1%.

Si conviene fra le parti che, come previsto dagli articoli 32 ed 81 della Legge 27.07.1978 n. 392 così come modificato dalla Legge 05.04.1985 n. 118, il canone annuo come sopra convenuto potrà essere aggiornato annualmente alla data del 01/01 in base al 75% delle variazioni ISTAT accertate nell'anno precedente dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale prendendo come base di riferimento il mese di dicembre.

3) L'unità immobiliare affittata è costituita da una porzione del complesso industriale sito al piano terra da adibire ad uso industriale come meglio specificato dalla planimetria che si allega al presente contratto di cui costituisce parte integrante ed evidenziato in colore giallo. L'immobile viene locato completo degli impianti idrico-sanitari ed elettrico, il tutto secondo le normative vigenti e provvisto dei certificati di conformità. La consegna dei locali dovrà avvenire in data odierna.

4) Si da atto che la regolamentarità del fabbricato locato, nei confronti dei Vigili del Fuoco è dell'Ufficio di Igiene del Comune, riguarda unicamente la parte edilizia con esclusione di qualsiasi norma riguardante l'attività specifica del conduttore.

Il conduttore si impegna ad usare l'immobile avuto in locazione, secondo le prescrizioni del Regolamento di Igiene e delle vigenti leggi statali, regionali e regolamenti comunali.

5) Il conduttore, al termine della locazione, dovrà riconsegnare l'unità immobiliare locatagli alla persona a ciò delegata dal locatore, nell'identico stato in cui l'ha avuta in consegna salvo il normale deperimento d'uso.

6) Il mancato pagamento totale o parziale di una so'a rata del canone e delle spese accessorie, trascorsi venti giorni dalle scadenze convenute, costituiscono il conduttore in mora in ogni caso e qualunque ne sia la causa determina la risoluzione del contratto ipso jure a danno e spese del conduttore ai sensi dell'art. 1456 C.C.. In caso di mora, a partire dall'inizio de e convenute scadenze, decorreranno sugli importi dovuti e non pagati gli interessi puri al tasso legale di sconto, fissato con decreto del Ministero del Tesoro su proposta della Banca d'Italia, maggiorato di 5 punti, senza che per questo si possa ritenere che il locatore intenda rinunciare al diritto di risoluzione del contratto e di procedere agli atti giudiziari per conseguire detti importi e relativi interessi.



7) Il pagamento del canone e delle spese accessorie non potrà essere sospeso o ritardato per nessun motivo dalla parte conduttrice, per cui si conviene l'essenzialità dei termini di pagamento sopra indicati ai sensi dell'art. 1457 C.C..

Ogni eventuale ragione dovrà essere fatta valere in separato giudizio.

La prova del pagamento non potrà essere data che mediante l'esibizione delle ricevute rilasciate dal locatore o da persona da lui incaricata, o documenti equipollenti.

8) Il conduttore si obbliga a non apportare alcuna modifica ai locali nonché agli impianti tutti senza il preventivo consenso scritto del locatore.

L'inosservanza del presente patto determina ipso jure la risoluzione del contratto a danno e spese del conduttore, ai sensi dell'art. 1456 C.C..

I miglioramenti e le addizioni eseguite dal conduttore resteranno a favore del locatore al termine della locazione, se non autorizzati. Salva, in ogni caso, rimane la facoltà del locatore di pretendere la restituzione dei locali nel pristino stato a spese del conduttore.

- 9) Tutte le opere e le riparazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione dell'iramobile locato e dei relativi impianti sono a carico del conduttore. Nel caso in cui il conduttore stesso non vi provveda, il locatore avrà diritto di farle eseguire a spese del conduttore stesso. Le parti si danno reciprocamente atto di aver tenuto presente il supposto impegno del conduttore all'esecuzione delle riparazioni ordinarie e straordinarie nel pattuire il canone di locazione.
- 10) Tutti i beni saranno depositati nei locali a rischio del conduttore e nessuna responsabilità per gli eventuali danni, furti inclusi, potrà essere addebitata al locatore salvo che per quelli riconducibili alla responsabilità soggettiva ed oggettiva del proprietario dell'immobile, quali, a puro titolo esemplificativo e non tassativo, gli eventuali cielli della struttura portante.
- 11) Ove nel corso della locazione venga dichiarata dalle autornà preposte l'inagibilità o inidoneità dell'uso contrattuale di tutti o parte dei locali, il locatore per l'eventuale risoluzione del contratto dovrà solo restituire la parte del canone anticipato, proporzionalmente al mancato godimento, escluso ogni altro compenso ed ogni ragione di danni.
- 12) Qualunque modifica del presente contratto può essere apportata solo mediante atto scritto.
- 13) Essendo il conduttore costituito custode della cosa locata, risponderà di tutti i danni comunque causati alla stessa o a terzi o a beni di terzi in dipendenza dell'attività svolta. A tal fine dovrà stipulare polizza assicurativa con una compagnia di assicurazione di gradimento del locatore.

Smare Tellamit.
Lenvolde Breeze

DB.

Sarà a carico della COMOCOSTRUISCE S.R.L. la copertura assicurativa legata al fabbricato ed alle sue componenti elettriche ed ai danni da responsabilità civile annessi.

- 14) Nei sei mesi prima della scadenza del contratto, ove sopravvenga disdetta da una delle parti, il conduttore si impegna a lasciare visitare i locali oggetto del presente contratto; in caso di assenza è tenuto a lasciare le chiavi in luogo presso persona di fiducia, avvisandone il locatore.
- 15) Sono a carico del locatore le spese relative alla stipula del presente contratto, mentre l'imposta di registro e i bolli saranno suddivisi in parti uguali fra conduttore e locatore.
- 16) In deroga all'art. 38 della Legge 27.07.1978 n. 392 il conduttore rinuncia fin d'ora e senza condizioni al diritto di prelazione all'acquisto della predetta unità immobiliare nel caso di vendita a terzi.
- 17) La registrazione della presente scrittura verrà fatta a cura del locatore e così per gli anni futuri di durata.

18) Per quanto non previsto dal presente contratto si fa riferimento alla legge nonché agli usi consuetudini provinciali in materia di locazione.


IL L'OCATORE

IL CONDUITORE lucil Planto

A norma degli artt. 1340, 1341 e 1342 C.C. le parti, previa lettura di ogni clausola e rilettura di cui ai seguenti articoli del presente contratto: art. 1, art. 2, art. 3, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 14, art. 18, dichiarano di approvarle espressamente.

Como, 1 Gennaio 2015

Registrato a Como il No. 4-45 al N. serie atr 639 ha (800 MATERIA)



Allegato B - Elenco dotazioni NEOSETA

MACCHINE DIGITALI E CAMPIONARIO	MPIONARIO		
		DUANTITA'	PROPRIETA/LEASING
Macchina de Stampa MiMAKI modello: 3V5 TXB - 1605 - Matricola: 08/134 - c/002 per la stampa di tessuti principalmente dedicati all'accessorio ad alte risoluzioní - altezza massima di stampa 1800 mm con produzione oraria di max 80 m2h. Completa di tubolari di asciugatura all'infrarosso. Hanno di costruzione 2009. Comprensiva del relativo software operativo.	oa di tessuti principalmente ine oraria di max 80 mzh.	7	PROPRIETA' NEOSETA
Macchina da Stampa MilMAKi modello JVS (PLOTTER) - per la stampa su carta da sublimazione - altezza massima di stampa 1625 mm cen modivione pravis di 65 mms di 65 mms.	altezza massima di stampa		
		₩.	Proprieta' neoseta
Comprensiva del relativo software operativo Neo-stampa.			
Macchina Tagliacampioni PDLITEX a ghigilottina		1	PROPRIETA, NEOSETA
Tayon e attrezzature da campionario comprensivi di 1 taglerina a disco e relativi accessori complementari	mentari	ζ.	PROPRIETA' NEOSETA
Stampante per etichette marca		1	PROPRIETA! NEOSETA
Scrivania (cal)		1	PROPRIETA" NEGSETA
pinación de la companya de la compan		ī	PROPRIETA' NEOSETA
January 1 - Ass.	,	×	PROPRIETA' NEOSETA
		, +	PROPRIETA' NEOSETA
ocarietatură metallica componibile leggera di varie altexte e misure per lo stoccaggio di tessuri în pezza e del PK del Campionario + Struttura per archivio cappellotti collezione	suti în pezza e dei PK del	- 22	PROPRIETA' NEOSETA
TOTALE MACCHINE DIGITALI E CAMPIONARIO			
ARREDI E MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO	FICIO		
		4.	osopalitik i Neoceta
Sedia (da ufficio e normali)		ř	DOOD CALLED
Sgabelli		3	PROPERTY NEDSELA
Calcolatrici di varie marche, scriventi e non		11	PROPRIETATIVEOSETA
Apparecchi telefonici collegati al centralino di Stamperia di Fino Mornasco.		, NO	PROPRIETA' NEOSETA
Cordless		2	PROPRIETA" NEOSETA
Cassettiera		<u> </u>	PROPRIETÁ' NEOSETA
Armadi colorati a 2 ante		~,	PROPRIETA NEOSETA
Mobiletto blanco a 2 ante		m	PROPRIETA" NEOSETA
Armadio bianco a 2 ante alto		ż	PROPRIETA" NEOSETA
Armadio a 2 ante di terro grigio		Ż	PROPRIETA' NEOSETA
		·00	PROPRIETA' NEOSETA
l avolo grande per disegnatura in legno massicio anni 30 (ufficio stile).		£1	PROPRIETA' NEOSETA
ocrivania grance in legno massicio anni 30 a doppia seduta con cassettiare incorporate		, s.j	PROPRIETA, NEOSETA
Attaccepanni Stritter - Stritter	100	2	PROPRIETA' NEOSETA
	一人で人の発生を	1	PROPRIETA" NEOSETA
iavoig da runione struttura in ferro e pianale in cristallo temperato con bordi molati	100 to 10	1	PROPRIETA' NEOSETA
Sedie nere gripelle	(B. 701) (3) (2)	10	PROPRIETA' NEOSETA
Waso also digned con porteccia	(0) 虚心	ż	PROPRIETA' NEOSETA
and the second s	でを教育の		
	The second secon		

	ব	
Implanto di riscaldamento realizzato con termoconvettori a gas - ROBUR	5	PROPRIETA NEOSETA
Programma di gestione operativa e amministrativa aziendale e Programmi software installati nel vari Personal Computer e licenze antivirus. Valorè complessivo di asercizio	Ħ	PROPRIETA' NEOSETA
Stampante per Stampa CAD clienti majcat Epson & getto di Inchiostro	F-4	PROPRIETA! NEOSETA
Personal Computer completi di licenze windows e accessi al gestionale	17	PROPRIETA' NEOSETA
Portatili completi di licenze windows e accessi al gestionale	7	PROPRIETA, NEDSETA
Stampant laser	, OT	PROPRIETA' NEOSETA
WORK STATION grafici comprensivi di Video calibrabile, tavoletta per disegnare	4	PROPRIETA NEOSETA
TOTALE ARREDI E MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO	-	
AUTOMEZZI		
Autovettura Porsche 911 45 Cabrio (anno di immatricolazione 2007) Targa: DE550YT, KM: comprensivo di Satellitare,	H	PROPRIETA' NEOSETA
TOTALE AUTOMEZZI	-	
MAGAZZINO		
Impíanto di Imballaggio e confezionamento automatizzato con collegamento tramite tappeto mobile al controllo/visita, pezze. Marca: Tecnoteam, modello: CA-LT mat: 970430	41 ;	PROPRIETA'NEOSETA
Specola per visita pezze comprensiva di contrametri meccanico, Marca: CASTELLI, mar. 018-02 anno di costruzione: 2006	 -	PROPRIETA' NEOSETA
Carrello elevatore elettrico comprensivo di caricabatterie Marca: Toyota mod; 25	-	PROPRIETA' NEOSETA
Traspallet motorizzato Marca' Linde modi 12	~-1 _;	PROPRIETA" NEOSETA
Estintori antincendio carrellato	m	PROPRIETA' NEOSETA
Estintori antincendio a parete	10	PROPRIETA, NEOSETA
Scaffalature metalliche per stoccaggio pezze	30	PROPRIETA' NEOSETA
Carrelli senza ruote	10	PROPRIETA NEOSETA
Carrelli con ruote	20	PROPRIETA' NEOSETA
TOTALE MAGAZZINO		,

So Beereg

Allegato C - Elenco contratti leasing - NEOSETA

٢		-	I		Γ	T			1	T				Г	-
The Action	IEKNIINE	31.12,2016		01.01.2018	01.04.2018	2 20 20	01.01,2018	01.01.2018	1 200 00	UT.O7, ZUT.5		01.01.2018		30.05 3010	111111
DATA BATERINE	KAJA MENSILE	6.847,21		650,10	257.67	00.007	108,00	1,199,73	90.00	44,00		00'009		468 AD))())
L	_			اس	· ·	ų	الع	إلىا	١,	,		Ψ		 إس	•
ON LANTITES!	H (1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	ਜ	,	1	-i	y.	1	7			1	H		*-	
DESCRIZIONE		Macchina da stampa Reggiani da produzione (Renoir mod. 180/8 + SDD + FL + ARC - serie 805/01 - 8 testa stampa caricata in quadricromia.	114-6736 Server Calumbia Xeon OC	114 75¢3 NI~ C1	ASUIOLOGO (NAS SYLIOLOGY)	114-8594 Fotoc. Multifunzione Ricoh Aficio	114-7675 NeoStamna 7 DXXI x manning stamps	Editor Still State Carachas and	1.14-1527 Fotoc, Multifunzione Samsung	Autovettura AUDI OS TDI 5 PORTE STRONIC fanns di immattischanica and				PEUGEDI BOXER - Targa, EW350CR	
SOCIETA' DI LEASING		UNICREDIT LEASCING	GRENKE	GRENKE		GKENKE	GRENKE	TAIRED.			LEASING FINANZIARIO Itarga: EP584XV		A DATA!		

marie company



messe!

Allegato "F" al n. 678.47 2724.6 di repertorio

NOTE		Distacto operativo su Società in Itquidazione	part time 30 ore settimanali (6 h gg)	Attualmente in carico per 1/2 Neoseta e 1/2 Fino					part time 30 ore settimanali (6 h gg)				part time 20 ore settimanall (4 h gg)	
DIPENDENTE	TAVILLA ANDREA	GUARIGLIA CINZIA	AIANI PATRIZIA	MURONI CORRADO	GHIELMETTI FRANCA	avan, produzione POLETTI MAURIZIO	SOZZANI SILVIA	TURCO NADIA	NAPOLI ELISABETTA	BARBIERI LORENZO	CAPILONGO MARIAROSARIA	TERRANEO VALTER	MATTALIANO ANNA	AZAULA JOSEPH, CHRIS
Centro costo	amministrazione	amministrazione	amministrazione	amministrazione	avan, produzione	avan, produzione	back office	campionario	campionario	commerciale	fatturazione	magazzino	servizio pulizie	stile
AZ. Provenienza	NEOSETA	NEOSETA	NEOSETA	· NEOSETA	NEOSETA	NEOSETA	NEOSETA	NEOSETA	NEOSETA	NEOSETA	NEOSETA	NEOSETA	NEOSETA	NEOSETA

Allegato D - Elenco contratti di lavoro NEOSETA

DESCRIZIONE	Utenze fisse	Utenze mobile	Utenze mobile
CONTRATTO #	linea 031281853 - 031281855 - 031282929	Contratto n, 888010465444 - linea 3486901503	Linea 3371093253 - 3486901500 - 3486901501 - 3489645351
SOCIETA'	Telecom Italia Spa	Telecom Italia Spa	Vodafone Omnitel 8V

sucrimosop



masja

Allegato 'H' al n. 6481424246 di repettorio

Neoseta Srl co LISTA ORD. CLI. VALORIZZATA da N.1400000 a N.1599999 Da Cl.000000000 A Cl.99999999 Dt.el.04/06/2015 Pg

RIEPILOGO TOTALI	PER VALUTA	ORDINATO TOTALE	ORDINATO RESIDUO	TOTALE QUANTITA!	
Euro	Extra Cee	45,561,32	45.561,32	19.334,14	
Éuro	Europa	14.962,60	10,802,60		
Euro	Giappone	34.506,72	34.506,72		
	ExtraCee*	7.803,54	7.803,54	•	
Euro		37.558,33	37.558,33		
Dolla	ro USA	142.764,37	142.044,19	126524	

			- <i>6.2</i> 6218	NEOS	CIA

Smafriday Donather

mastersengi

Certifico io sottoscritto dottor Massimo Caspani, notaio in Como, iscritto al Collegio Notarile di Como, che la presente copia composta di quattordici mezzi fogli, è conforme all'originale ed allegati.
Como,

1 1 610. 2015

MOSILIANO DE RIO NO DE RIO